



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore alle infrastrutture e all'ambiente

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento
Tel. 0461493202- Fax 0461493203
e-mail: ass.infrastruttureambiente@provincia.tn.it
pec: ass.infrastruttureambiente@pec.provincia.tn.it

Preg.mo Signore
Filippo Degasperi
Consigliere provinciale
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
S E D E

e, p.c., Preg.mo Signore
Ugo Rossi
Presidente
Provincia Autonoma di Trento
S E D E

Preg.mo Signore
Bruno Dorigatti
Presidente
Consiglio provinciale di Trento
S E D E

Trento, 24 settembre 2015

Prot. n. A039/2015/ **486950** /2.5-2013-1091

OGGETTO: interrogazione n.1846, avente ad oggetto: *“Presenza di residui non organici nel compost proveniente dall’impianto di Cadino di Faedo”*, presentata dal consigliere Degasperi.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si rappresenta che l’impianto sito nel Comune di Faedo, località Cadino, è finalizzato alla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU); il digestato viene successivamente miscelato con frazione strutturante (ramaglie) e sottoposto all’attività di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto.

La Ditta è attualmente autorizzata con Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 18 giugno 2015 alla produzione di ammendante compostato misto. L’Allegato 2 a tale autorizzazione fissa delle prescrizioni tecniche, ambientali e amministrative.

In particolare al capitolo “Recupero di rifiuti”, alle lettere kk), ll), mm) e pp) stabilisce che:

- “kk) *le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento (operazione R3) devono garantire l’ottenimento di prodotti o materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, nelle forme usualmente commercializzate e devono rispettare i requisiti individuati nell’Allegato 2 al D.Lgs. 75/2010; non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;*
- ll) *è vietata la commercializzazione del compost come prodotto ammendante qualora non risponda alle specifiche dell’Allegato 2 al D.Lgs. 75/2010;*
- mm) *a far data dal 6 agosto 2014 (data che corrisponde ad un anno di funzionamento dell’impianto dalla messa a regime) le analisi sul compost previste dal PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso in data 13 maggio 2015, ns. prot. n. 255455) devono essere effettuate con frequenza trimestrale (prossima scadenza 6 agosto 2015) ed i relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere mantenuti presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo”;*
- (...)
- pp) *restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli decadenti e/o prodotti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione”.*

Le analisi effettuate dalla Ditta sul compost prodotto e fornite nel primo anno di esercizio hanno evidenziato la conformità dei campioni analizzati ai limiti fissati dall’Allegato 2 al D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, recante “*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 8875/2010*”, che disciplina all’articolo 1, lettera b): “*concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13*”. In riferimento all’Allegato 2 al D.Lgs. 75/2010 in parola, al paragrafo 2 “*Ammendanti*”, lettera 5, si legge la definizione di “*ammendante compostato misto*”: “*prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente dalla raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l’ammendante compostato verde*”, e si trovano i parametri e i limiti di riferimento che devono essere rispettati al fine di poter definire un compost come “*ammendante compostato misto*”.

Solo il compost che rispetta tutti i requisiti qualitativi definiti nell’Allegato 2 al D.Lgs. 75/2010, paragrafo 2, lettera 5, può assumere la qualifica di “*ammendante compostato misto*” e pertanto cessare la sua natura di rifiuto ed essere liberamente commercializzato come prodotto alle condizioni stabilite dal medesimo decreto legislativo. Tra i requisiti qualitativi il decreto stabilisce che “*il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s.*”.

Il ciclo di produzione del compost autorizzato prevede tre diverse fasi di vagliatura:

- la prima, dopo il passaggio del rifiuto nel trituratore apri-sacchi, viene effettuata con vaglio di diametro di 60 mm (solo i rifiuti con diametro inferiore a 60 mm passano alla successiva fase di digestione anaerobica);

- la seconda, a valle della fase di bioossidazione accelerata nelle biocelle, prevede una vagliatura con maglie di diametro 50 mm (solo i rifiuti con diametro inferiore a 50 mm passano alla successiva fase di maturazione);
- la terza ed ultima viene effettuata al termine della fase di maturazione con vaglio con maglie di diametro 10 mm: il sottovaglio (compost) viene stoccato nel deposito chiuso su tre lati per poter essere commercializzato.

In relazione ai controlli sull'attività della Bioenergia Trentino s.r.l., precisiamo che le funzioni di vigilanza e controllo ai fini dell'applicazione del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti, possono essere esercitate, oltre che dal personale ispettivo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, anche dagli altri organi competenti individuati all'interno dello specifico regolamento provinciale approvato con D.P.G.P. 12 luglio 1993, n. 12-91/Legisl. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla commercializzazione dei fertilizzanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 75/2010, nonché di irrogazione delle eventuali sanzioni conseguenti, spettano invece esclusivamente al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, come stabilito all'articolo 11 del medesimo decreto.

Allo stato attuale non sono pervenute segnalazioni né da parte degli Organi di controllo competenti in materia di gestione di rifiuti relativamente alla non ottemperanza delle suddette prescrizioni né da parte del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -